

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRANI SEZIONE LAVORO

Il giudice

dott. Luca Caputo

nel procedimento r.g.n. 3318/2020

avente ad oggetto: retribuzione

ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente

SENTENZA

TRA

			na	ta	a Barle	tta	il (,
rappresentata e	difesa,	in	virtù	di	procura	alle	egata	al ricor	so,
dall'avv.					, presso	i1	cui	studio	in
Barletta, alla via					, elettiva	mer	ite do	micilia	

E

S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva, dall'avv. presso il cui studio in Barletta, alla via elettivamente domicilia

RESISTENTE

RICORRENTE

CONCLUSIONI

In data 20 febbraio 2023 la causa è decisa mediante lettura del dispositivo in udienza e deposito telematico dello stesso, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c. che consente, per le cause che non richiedono la presenza personale



delle parti, di procedere alla trattazione della stessa con la modalità "scritta".

Si precisa che non è stato redatto verbale d'udienza e che entrambe le parti hanno depositato note di trattazione scritta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il fatto

Con ricorso depositato il 10.06.2020 e notificato il 30.06.2020,

ha agito in giudizio per ottenere
l'accertamento della sussistenza della qualifica superiore di 3°
livello alle dipendenze della s.p.a., con conseguente
condanna di quest'ultima al relativo inquadramento e al
pagamento delle differenze stipendiali.

Più specificamente, a sostegno del ricorso ha dedotto: di lavorare alle dipendenze della società resistente dall'8.11.2000, assunta con contratto a tempo indeterminato, con qualifica di impiegata e inquadramento nel 4° livello del CCNL Commercio, medica di1.616.88: retribuzione mensile fin dall'assunzione ha svolto mansioni superiori occupandosi, in autonomia, di procedere alla quantificazione della tassa per l'occupazione di spazi di aree pubbliche, dal che consegue il diritto all'inquadramento nel 3° livello tenuto conto di quanto previsto dall'art. 113 del CCNL e dalle categorie di impiegati indicati in via esemplificativa nel livello 3°; che la retribuzione spettante è di € 1.791,04; che, inoltre, dal febbraio 2017, la non ha provveduto a corrispondere l'indennità maneggiodidenaro già precedentemente riconosciuta dipendenti inquadrati nel 3º livello e pari al 5% della paga base; che la richiesta stragiudiziale dell'11.06.2019 è rimasta senza esito.

In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accerti e dichiari lo svolgimento di mansioni riconducibili al 3° livello del CCNL Commercio con condanna della s.p.a. al relativo



inquadramento e al pagamento delle differenze retributive, pari ad \in 43.738,41, di cui \in 41.148,96 per il diverso inquadramento ed \in 2.589,45 per l'indennità di maneggio non corrisposta, o alla diversa somma stabilita in corso di causa; con condanna anche al pagamento dei contributi non correttamente versati; con vittoria di spese.

Costituitasi in qiudizio, las.p.a.hal'infondatezza della domanda, evidenziando, in particolare, che rispetto all'invocato livello superiore di inquadramento, non ricorrono le condizioni rappresentate dalla sussistenza autonomia nell'esecuzione delle mansioni affidatele lo svolgimento di procedure operative complesse. Inoltre, ha eccepito che l'attività di riscossione dei tributi minori, tra i quali rientra la Tosap cui fa riferimento la ricorrente non è mai stata affidata a quest'ultima che comunque non ha mai svolto sul tema compiti in autonomia e di rilievo; inoltre, ha eccepito che non vi è un'attività di quantificazione autonoma degli importi dovuti come tassa poiché vi è un regolamento sulla base del quale sono effettuati i calcoli degli interventi dovuti frutto dimereoperazioni matematiche. Quanto all'indennità di maneggio di denaro, ha eccepito che essa è stata corrisposta fino al 2012 ma dall'1.02.2012 è stata assorbita dall'indennità di conglobamento che è stata corrisposta alla ricorrente e che è superiore a quella pretesa. In via subordinata ha eccepito la prescrizione degli importi pretesi.

In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale dichiari inammissibile la domanda per genericità e, nel merito, la rigetti anche in relazione all'indennità di maneggio; in subordine che applichi la prescrizione ex art. 2948 c.c.; con vittoria di spese.

LA DECISIONE

1. La domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.



In primo luogo deve premettersi che, ai sensi dell'art. 2094 c.c., "è prestatore di lavoro subordinato colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando la propria opera manuale o intellettuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore".

Gli indici rilevatori della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sono dunque la presenza di un orario di lavoro, l'esercizio del potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il pagamento di una retribuzione a scadenza fissa, l'inserimento stabile e costante del lavoratore nella compagine organizzativa aziendale.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14434/15, ha affermato il seguente principio: "La sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità...".

Inoltre, per quanto concerne il diritto all'inquadramento e alle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori, com'è noto, occorre, innanzitutto, l'accertamento dello svolgimento, in fatto, di mansioni ascrivibili alla qualifica affermato superiore, perché, comeripetutamente dalla giurisprudenza di legittimità, "nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati



nella seconda." (Cass., sez. L, 30.10.2008, n. 26234; Cass., sez. L, 27.09.2010, n. 20272).

Del resto, al fine di poter riconoscere la qualifica superiore, così come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, non disattesa da questo Tribunale, è necessario che l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori sia stata piena nel senso che essa abbia comportato anche l'assunzione delle relative responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (cfr. Cass. civ. sez. lav. n. 12353/2003, n. 11125/2001, n. 2859/2001, n. 7170/98, n. 4200/92).

Più specificamente, sul lavoratore che agisce in giudizio per il riconoscimento della qualifica riconducibile alle presunte mansioni superiori esercitate, incombe l'onere di allegare e provare gli elementi posti a sostegno della domanda, ossia di aver svolto, in via continuativa e prevalente, per il periodo previsto dalle norme collettive o dall'art. 2103 c.c. medesimo, mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato (cfr. Cass. n. 18418/13).

2. Applicando tali principi al caso di specie deve osservarsi che nel corso del giudizio è stata fornita adeguata prova dello svolgimento da parte della ricorrente, con continuità e prevalenza, di mansioni riconducibili al 3° livello del CCNL Commercio in luogo del 4° livello del medesimo CCNL in cui è stata formalmente inquadrata.

Appare opportuno, a tal fine, prendere le mosse dalle previsioni contenute nel CCNL Commercio.

In primo luogo deve osservarsi che l'art. 113 del CCNL, nel prevedere i diversi livelli di inquadramento, dispone che:

"Al IV livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche



conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè:

- 1) contabile d'ordine;
- 2) cassiere comune;
- 3) traduttore (adibito alle sole traduzioni scritte);
- 4) astatore;
- 5) controllore di settore tecnico di centro elaborazione dati, compreso il settore delle telecomunicazioni;
- 6) operatore meccanografico;
- 7) commesso alla vendita al pubblico".

La disposizione prosegue poi con l'elencazione di ulteriore figure professionali a titolo esemplificativo, tra cui "esattore, esclusi i fattorini e portapacchi autorizzati a riscuotere l'importo della merce all'atto della consegna", "addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari)", "commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione e confezione", "magazziniere; magazziniere anche con funzioni di vendita".

Sempre secondo la citata disposizione del CCNL di riferimento si prevede che appartengano, invece, al 3° livello "i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche edadeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata professionale acquisita mediante approfondita capacità preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita, e cioè:

- steno-dattilografo in lingue estere;
- 2) disegnatore tecnico;
- 3) figurinista;



- 4) vetrinista;
- 5) creatore o redattore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali, con discrezionalità di valutazione dei dati informativi;
- 6) commesso stimatore di gioielleria;

(...)

9) commesso di libreria che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario della azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia".

La disposizione prosegue poi indicando ancora altre figure a titolo esemplificativo tra cui "sportellista nelle concessionarie di pubblicità", "contabile/impiegato amministrativo: personale che in condizioni di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni e applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile e/o amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, è incaricato di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi".

Dal raffronto tra i due diversi livelli di inquadramento contrattuale emerge che gli elementi che li differenziano attengono, essenzialmente, allo svolgimento in via prevalente di mansioni di concetto e/o allo svolgimento di mansioni che "comportano una specifica ed adeguata capacità professionale" espletate "in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni": sono questi, infatti, gli elementi che caratterizzano i lavoratori inquadrati nel 3° livello.



Il che trova conferma nella esemplificazione delle varie figure professionali in cui, a fronte del 4° livello nel quale si indicano figure come quelle del "contabile d'ordine" e del "cassiere comune" si registrano, invece, nel 3° livello figure che si caratterizzano o per le spiccate competenze tecnico professionali specializzate ("steno-dattilografo in lingue estere", "disegnatore tecnico", "figurinista") o per l'esercizio di mansioni in autonomia operativa.

Significativa, in questo senso, l'indicazione, ad esempio, della "contabile/impiegato amministrativo: personale che in condizioni di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni e applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile e/o amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, è incaricato di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: rilevare, riscontrare, chiudere conti, contabilizzare dati e situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi".

Così come, in senso inverso, è significativo che nel 4° livello sia indicata, tra le altre, la figura dell'"esattore, esclusi i fattorini e portapacchi autorizzati a riscuotere l'importo della merce all'atto della consegna", quindi con esplicita esclusione di chi è autorizzato a riscuotere i corrispettivi della merce in consegna.

Ciò posto, alla luce di quanto emerso dall'istruttoria espletata e tenuto conto della documentazione prodotta, deve ritenersi che le mansioni svolte dalla ricorrente si sostanzino sia in mansioni prevalentemente di concetto che in mansioni svolte con un significativo grado di autonomia operativa, e siano tali quindi da giustificare il diverso inquadramento nel 3° livello del CCNL Commercio.



Diversi testimoni escussi, infatti, hanno confermato che la ricorrente svolgeva con prevalenza e continuità attività di calcolo funzionale alla riscossione di alcuni tributi, compiti che non possono essere ritenuti, per definizione stessa, come meramente materiali, tali quindi da essere sussunti nel 4° livello.

3. Più specificamente, esaminando gli esiti dell'istruttoria orale, risultano particolarmente rilevanti le dichiarazioni rese dal teste citato da parte ricorrente, che ha precisato di essere dipendente della dal 2007, di occuparsi di c.d. tributi minori dal 1987 e di essere dal 2018 il coordinatore del gruppo di lavoro dei tributi minori presso la società resistente, ossia proprio il gruppo ove presta la propria attività la sig.ra

Il teste ha riferito che "La sig.ra si è sempre occupata anche di riscossione soprattutto negli ultimi 6-7 anni. Man mano il personale dedito allo svolgimento di tale attività è stato ridotto, ragione per cui le attività della sono aumentate". Il teste ha anche dichiarato che "La sig.ra svolge tutte le mansioni di tutti i suoi colleghi al livello superiore". Quanto all'attività di calcolo per la Tosap, il teste ha precisato "Il calcolo per la Tosap temporanea è sempre stato effettuato a mano, diversamente per quella permanente. Non si tratta di operazioni meramente aritmetiche".

Le dichiarazioni rese dal teste risultano sufficientemente specifiche e pienamente attendibili perché frutto di una cognizione diretta dei fatti di causa, trattandosi di teste che ha riferito di lavorare con continuità con la ricorrente e all'interno del medesimo settore. Significativo poi è il riferimento del teste al fatto che le mansioni svolte dalla ricorrente siano del tutto sovrapponibili a quelle svolte da colleghi che hanno ricevuto un inquadramento superiore e anche sul fatto che le operazioni di calcolo della Tosap, di cui si occupava la ricorrente come



confermano anche le difese della e la documentazione in atti non si traducessero in mere operazioni aritmetiche.

Parimenti significative sono le dichiarazioni rese dal teste sempre citato da parte ricorrente, che ha premesso di essere operaio affissatore. Il teste ha confermato le mansioni svolte dalla ricorrente come indicate in ricorso, precisando che la ricorrente "si occupa anche di abbonamenti quindi maneggia anche denaro".

Il teste ha poi ulteriormente chiarito che la ricorrente si occupa "del conteggio per i manifesti, del calcolo per l'occupazione del suolo pubblico edile o mercatorio e quindi anche della riscossione, accertamento e rendicontazione".

Significativa è poi la precisazione del teste che ha dichiarato che la ricorrente, nello svolgere tali compiti "È completamente autonoma e non riceve indicazioni da nessuno".

Anche tali dichiarazioni risultano sufficientemente specifiche e attendibili, anche perché sostanzialmente in linea con quelle rese dal teste Particolarmente rilevante risulta poi il riferimento ai diversi compiti svolti dalla ricorrente concernenti la raccolta dei tributi, avendo espressamente riferito il teste che la ricorrente si occupava e si occupa di tutte le diverse fasi, dal calcolo per l'occupazione di suolo, alla riscossione e alla rendicontazione del tributo.

Tale riferimento assume particolare rilievo se si considera che la disposizione innanzi citata del CCNL nel prevedere, a titolo esemplificativo, alcune figure professionali riconducibili al 3° livello indica, tra le altre, la figura del "contabile/impiegato amministrativo", descrivendola come il "personale che in condizioni di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni e applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile e/o amministrativo adottato nell'ambito dello



specifico campo di competenza, è incaricato di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi".

Si tratta, a ben vedere, di compiti in gran parte coincidenti proprio con quelli svolti dalla ricorrente.

In questo senso anche le dichiarazioni rese dal teste che che ha riferito di lavorare dal 2017 nello stesso ufficio della ricorrente. Il teste ha confermato che la si occupa della riscossione della tessa per il Comune di Barletta e che "dal 2017 lavoro nello stesso ufficio e svolgo le stesse mansioni, tuttavia io sono inquadrato nel livello superiore".

Il teste ha quindi precisato che "Per la Sosap calcoliamo metro quadro per tariffa per numero giornate", chiarendo che "l'esercizio di questa attività viene da noi svolta in piena autonomia senza ricevere direttiva da alcuno" e precisando che "per attività intendo dire l'istruttoria di ciascuna pratica".

Il teste hanno rapporti con il pubblico e svolgono anche attività di accertamento istruttorio e annullamento e che in caso di mancato pagamento provvedono ad emettere accertamento ed eventualmente ingiunzione di pagamento.

Anche tali dichiarazioni assumono particolare rilievo perché evidenziano lo svolgimento con continuità da parte della ricorrente di mansioni di concetto, svolte con un sufficiente grado di autonomia operativa nell'istruzione e nella gestione delle singole pratiche e con un'attività che investe le diverse fasi, da quella del calcolo del tributo a quella della riscossione.

Peraltro, la ricostruzione dei fatti emersa sulla base delle dichiarazioni fin qui esaminate ha trovato riscontro, quanto



meno parziale, anche nelle dichiarazioni rese da alcuni dei testi citati da parte resistente.

E così, il teste società, dipendente della società resistente da dicembre 2000, dopo aver precisato che da dicembre 2014 ha assunto la responsabilità della gestione operativa del servizio di riscossione dei tributi minori e fino al gennaio 2017, ha riferito che "sebbene i gestionali siano stati adottati dal 2005, dal 2015 la rendicontazione della Tosap è stata gestita in forma cartacea per circa un mese a causa dell'aggiornamento del software". Il teste ha poi precisato che "la ricorrente si occupa anche della rendicontazione dei flussi finanziari dell'ufficio e quindi dell'entrate dei singoli tributi che viene trasmessa all'ufficio di ragioneria (La signora , nell'ambito delle funzioni amministrative, si occupa anche dell'attività di accertamento istruttoria ed eventualmente annullamento. La sig.ra riceve anche personalmente gli soprattutto nelle ipotesi di occupazione di utenti pubblico".

È evidente, quindi, che anche tale testimone ha sostanzialmente confermato le mansioni svolte dalla ricorrente che attengono alla diverse fasi, di accertamento e riscossione, della Tosap.

Quanto al teste (management), direttore amministrativo della società resistente, pur affermando che "le direttive e indicazioni le da il coordinatore del servizio (management)", ha anche precisato che "per tali intendo attività di coordinamento dell'intero ufficio" e che il coordinatore "non fornisce alla signora (management) indicazioni e ordini per ciascuna pratica in quanto le attività possono ritenersi autonome perché ripetitive".

La precisazione svolta dal teste assume particolare rilievo perché conferma la sostanziale autonomia operativa della ricorrente nella istruttoria delle singole pratiche. Del resto, appare



certamente verosimile che ciò avvenga all'interno di un coordinamento generale, considerata la rilevanza del tipo di attività e la necessità che essa sia svolta per criteri omogenei e certi sostanziandosi nell'attività di accertamento e riscossione di tributi, e ciò spiega, quindi, l'esigenza di un coordinamento che, però, non intacca la autonomia operativa della ricorrente.

Quanto alla precisazione svolta dal teste in ordine al fatto che le attività sarebbero "autonome perché ripetitive", si tratta in realtà di una valutazione svolta dal teste che, come tale, non assume rilievo; del resto, è notorio che la ripetitività contraddistingue la quasi totalità delle prestazioni lavorative e, come tale, non può essere considerato un dato decisivo per differenziarle.

All'interno di un quadro istruttorio così ricostruito assumono scarso rilievo le dichiarazioni rese dal teste dirigente del personale dal 2012", che ha dichiarato che la ricorrente "Non si occupa del calcolo degli importi dovuti dai contribuenti per occupazione di suolo pubblico perché sono gestiti da software secondo schemi e parametri prestabiliti", ha negato lo svolgimento da parte della stessa di "attività accertamento e istruttoria".

Tali dichiarazioni, per un verso, risultano del tutto contrastanti con quelle rese da tutti gli altri testi escussi e, per altro verso, appaiono il frutto di una conoscenza indiretta dei fatti di causa, laddove gli altri testi hanno precisato tutti, sia pure con diverse modalità e tempistiche, di aver lavorato a stretto contatto con la ricorrente, mostrando, quindi, una conoscenza maggiormente specifica e diretta dei fatti di causa che rende le relative deposizioni più attendibili.

Inoltre, a conferma di quanto dichiarato dalla maggior parte dei testi, risultano prodotti anche alcuni documenti, per lo più copie di ricevute di tassa per occupazione spazio pubblico e per spazi



a parcheggio che, pur avendo una datazione recente, confermano il tipo di mansione svolta dalla ricorrente che deve presumersi sia stata svolta dalla stessa con continuità e prevalenza durante il periodo in oggetto, proprio alla luce di quanto dichiarato dai testi.

4. Deve ritenersi, quindi, che le mansioni svolte dalla ricorrente con continuità e prevalenza siano riconducibili al 3° livello del CCNL Commercio applicato al rapporto.

Occorre, a questo punto, stabilire se da tale premessa discenda il diritto della parte all'inquadramento nel livello superiore.

Sul punto la difesa della resistente nelle note conclusive ha eccepito la inammissibilità/infondatezza della domanda perché sarebbe preclusa la possibilità di modificare l'inquadramento in via giudiziale per le società a totale partecipazione pubblica.

In primo luogo deve premettersi che tale osservazione, pur formulata solo nelle note conclusive, è ammissibile vertendo su una questione sostanzialmente interpretativa di norme giuridiche e come tale ammissibile. Peraltro, sulla stessa ha comunque replicato la difesa della ricorrente nelle note di trattazione scritta, quindi si è pienamente realizzato il contraddittorio tra le parti.

Con riferimento a tale questione appare condivisibile la soluzione affermata dalla recente decisione resa dai Giudici di Legittimità in materia n. 35421 dell'1.12.2022, secondo cui "Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è disciplinato dal d.lgs. n. 165 del 2001, bensì, in assenza di una disciplina derogatoria speciale, dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati; ne consegue che l'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif, dalla l. n. 133 del 2008, e la legislazione della Regione Sicilia che fa divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione di procedere all'assunzione di nuovo



personale, imponendo il contenimento della spesa per il personale, non comportano una deroga all'applicazione, quanto alla disciplina delle mansioni, dell'art. 2103 c.c.".

Appare opportuno, per ragioni di chiarezza espositiva, riportare di seguito alcuni passi della motivazione della citata decisione:

"(...) 6.1. Le Sezioni Unite di questa Corte da tempo hanno affermato che la partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società, la quale resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica (cfr. fra le tante Cass. S.U. n. 29078/2019, Cass. S.U. n. 21299/2017, Cass. S.U. n. 7759/2017, Cass. S.U. 26591/2016). L'orientamento espresso, condiviso dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stat. Ad. Plen. n. 10/2011), è stato fatto proprio dal legislatore che già con l'art. 4, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012, nel testo risultante all'esito della conversione disposta dalla legge n. 135 del 2012, aveva previsto, con norma dichiarata espressamente di interpretazione autentica, che «le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali».

Il sistema delle fonti così delineato è stato ribadito dal d.lgs. n. 175 del 2016 che, all'art. 1, comma 3, ha previsto, con disposizione di carattere generale, che «per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato» ed ha



aggiunto, con specifico riferimento al rapporto di lavoro, che salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società

a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi» (art. 19, comma 1).

(...)

Si tratta di un percorso argomentativo, sviluppato in continuità con quello seguito, sia pure in diversa fattispecie, da Cass. S.U. n. 4685/2015, sul quale non si può fare leva per estendere ai rapporti di lavoro validamente instaurati con la società partecipata la nullità dell'assegnazione di fatto a mansioni superiori sancita, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, dall'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, che prevede anche il correlato divieto di attribuzione della qualifica superiore, per effetto dello svolgimento di fatto di mansioni diverse da quelle corrispondenti al livello di inquadramento attribuito al momento dell'assunzione.

In relazione ai rapporti alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2 del richiamato d.lgs. n. 165 del 2001, l'art. 52, per il suo carattere speciale, impedisce, tenuto conto del sistema delle fonti delineato dall'art. 3, comma 2, l'applicazione della disciplina generale delle mansioni dettata dall'art. 2103 cod. civ., non compatibile con l'impiego pubblico, sia pure contrattualizzato, non solo per l'incidenza che su detta disciplina ha il principio della necessaria concorsualità dell'assunzione (incidenza che, come si vedrà, giustificherebbe il divieto solo nel caso di svolgimento di mansioni riferibili ad un'area diversa da quella di inquadramento), ma anche e soprattutto perché la normativa privatistica non si concilia con le



regole e con i principi ai quali le amministrazioni pubbliche, non i soggetti privati, devono attenersi nell'organizzazione degli uffici, nella determinazione del fabbisogno di personale, nella correlata e necessaria previsione della spesa.

7.1. Un'analoga disposizione derogatoria della disciplina dettata dall'art. 2103 cod. civ. non si rinviene per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle società a partecipazione pubblica, giacché il richiamato art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis, disciplina il reclutamento del personale e, quanto alla gestione dei rapporti costituiti, si limita a prevedere, al comma 2 bis, che «le predette società adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze.».

Anche l'art. 19 del d.lgs. n. 175 del 2016 (ratione temporis non applicabile alla fattispecie), dopo avere enunciato il principio generale

dell'applicazione ai dipendenti delle società a controllo pubblico delle disposizioni dettate dal codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro alle dipendenze delle imprese private, limita la nullità testuale prevista dal comma 4 ai soli *contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al alla gestione dei rapporti, prevede comma quanto unicamente il potere del socio pubblico di fissare «con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il delle società controllate, anchepersonale, attraverso ilcontenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti



o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera».

(...)

7.3. Escluso, quindi, che l'attribuzione definitiva della qualifica superiore possa essere impedita dalle disposizioni di leggi, statali onerano gli amministratori delle società regionali, che controllate di perseguire nella gestione del personale politiche di contenimento dei costi, va parimenti escluso che l'applicazione dell'art. 2103 cod. civ. si ponga in contrasto con gli obblighi imposti in tema di reclutamento alle società a controllo pubblico. È risalente nel tempo, ma ancora attuale, l'orientamento espresso da questa Corte secondo cui nel rapporto di lavoro alle dipendenze di privati il mutamento delle mansioni e della qualifica non comporta novazione oggettiva del rapporto di lavoro intercorso, senza soluzione di continuità, fra i medesimi soggetti, giacché l'art. 2103 cod. civ., in tutte le versioni succedutesi nel tempo, prevedendo la possibilità di assegnazione del lavoratore a mansioni diverse, considera il mutamento delle mansioni originarie come semplice modificazione dell'oggetto dello stesso rapporto, anche nell'ipotesi in cui l'attribuzione di una diversa qualifica comporti l'applicazione di una diversa normativa collettiva o il passaggio ad altra categoria (cfr. Cass. n. 11/1988, Cass. n. 186/1984, Cass. n. 1055/1975).

Nel rapporto di lavoro alle dipendenze di privati, pertanto, l'attribuzione della qualifica superiore avviene nell'ambito dell'unico rapporto già costituito e non determina l'instaurazione di un rapporto autonomo, distinto dal precedente, sicché non può essere equiparata all'assunzione.

Alla luce del richiamato principio, applicabile alle società a partecipazione pubblica per la natura privatistica delle stesse e dei rapporti dalle medesime instaurati, è da escludere che la disciplina del reclutamento, dettata dapprima dall'art. 18 del d.l.



n. 112 del 2008 e poi dall'art. 19 del d.lgs. n. 175 del 2016, possa essere interpretata nel senso di ricomprendere anche le progressioni di carriera.

(...)

L'equiparazione alla costituzione del rapporto di impiego del passaggio fra aree diverse, non si presta, però, ad essere applicata alle società controllate né può costituire un argomento per estendere all'assegnazione di fatto di mansioni superiori la nullità virtuale derivante dalla previsione dell'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008 o quella testuale prevista dall'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016. Quanto al primo aspetto va detto che la contrattazione collettiva applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle società controllate non è quella disciplinata dal d.lgs. n. 165 del 2001 che, in relazione alla classificazione del personale, tiene conto della distinzione fra area di inquadramento e livello o posizione economica all'interno dell'area.

D'altro canto, e questo argomento potrebbe essere assorbente rispetto ad ogni altra considerazione, l'orientamento che riconosce un'efficacia novativa al passaggio di area ha ragionato su rapporti di impiego pubblico che richiedono, nella normalità, il superamento di una procedura concorsuale in senso stretto, attuativa del precetto dell'art. 97 Cost., procedura alla quale la stessa Corte Costituzionale ha escluso che possa essere equiparata quella prevista dai richiamati artt. 18 del d.l. n. 112 del 2008 e 19 del d.lgs. n. 175 del 2016. In particolare, ha sottolineato la Corte che «con l'art. 18 del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza la perequazione tributaria), pubblica convertito, modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, e poi con il citato art. 19 del d.lgs. n. 175 del 2016, sono stati introdotti criteri di selezione ai fini delle assunzioni del



personale in questione, ma è anche vero che non si è mutata la natura strettamente privatistica del rapporto, né si è imposta una procedura propriamente concorsuale. Rimane dunque fra questo personale e quello dipendente delle pubbliche amministrazioni una barriera tuttora insuperabile, che trova la sua giustificazione anzitutto sul piano delle scelte discrezionali compiute dal legislatore statale nell'esercizio della competenza esclusiva in materia di ordinamento civile ...» (Corte Cost. n. 227/2020).

7.5. In altri termini, fermo restando che le procedure di reclutamento imposte dalle disposizioni inderogabili più volte richiamate costituiscono formalità necessarie per l'instaurazione del rapporto alle dipendenze delle società controllate, rapporto del quale condizionano la validità, sulla previsione delle stesse non si può fare leva per ritenere derogata, in assenza di un'espressa previsione normativa, la disciplina delle mansioni del rapporto già costituito, sia perché alle società partecipate non possono essere estesi né l'art 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 né i principi affermati dalla Corte Costituzionale in tema di concorsi pubblici interni, sia in quanto la nullità virtuale ex art. 1418, comma 1, cod. civ., richiede che la norma proibitiva si riferisca al contratto o all'atto del quale si vuole porre in discussione la validità.

7.6. Non avvalora la tesi della nullità virtuale, come si è detto non predicabile, l'ipotizzare un uso distorto della disciplina delle mansioni per ottenere un risultato finale contrastante con i principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità che stanno alla base della norma sul reclutamento. In quel caso, infatti, alla responsabilità civilistica ed erariale nei confronti della società e del socio pubblico dell'amministratore che detto uso distorto abbia realizzato, sul piano contrattuale si può affiancare, sempre che ne ricorrano i presupposti, il rimedio civilistico tratto dalla disciplina della frode alla legge, ravvisabile nei casi in cui



nonostante la liceità del mezzo impiegato, sia illecito il risultato ottenuto.

(...)

In via conclusiva meritano accoglimento il secondo ed il terzo motivo di ricorso; la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, attenendosi al principio di diritto che, sulla base degli argomenti esposti nei punti che precedono, di seguito si enuncia: «Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è disciplinato dal d.lgs. n. 165 del 2001, bensì dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati, che trovano applicazione in assenza di una disciplina speciale derogatoria. L'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008 e la legislazione della Regione Sicilia, che fa divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione di procedere all'assunzione di nuovo personale ed impone il contenimento della spesa per il personale, non comportano una deroga all'applicazione, quanto alla disciplina delle mansioni, dell'art 2103 cod. civ.".

La ricostruzione operata dalla Suprema Corte appare pienamente condivisibile perché frutto di un'attenta analisi della disciplina in materia di pubblico impiego privatizzato e, al contempo, ispirata alla necessità di considerare le dovute e ragionevoli differenze tra i rapporti di lavoro alle dipendenze di P.A. ed enti pubblici e alle dipendenze di società a partecipazione pubblica totalitaria o maggioritaria, in virtù delle quali, quindi, non può esservi una totale equiparazione. E ciò anche in considerazione della necessità di tenere distinta nettamente la disciplina del reclutamento da quella delle mansioni superiori che, secondo la condivisibile ricostruzione operata dalla Corte, in quanto disciplina di carattere generale, non può essere derogata sulla base di previsioni speciali derogatorie.



Da ciò consegue, quindi, che la domanda sul punto può essere accolta e, per l'effetto, va accertato e dichiarato che dall'8.11.2000 al 10.06.2020 ha svolto mansioni riconducibili al 3° livello del CCNL Commercio con condanna della s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempre, a inquadrarla nel suddetto 3° livello.

5. Per quanto concerne la quantificazione degli importi dovuti a titolo di differenze retributive, deve osservarsi che la resistente ha tempestivamente eccepito la prescrizione quinquennale all'atto della costituzione in giudizio.

Sul punto assume particolare rilievo la recente decisione della Cassazione n. n. 26246 $_{
m del}$ 06.09.2022 di nell'affrontare la questione concernente la individuazione del momento di decorrenza della prescrizione per i rapporti di lavoro alla luce delle modifiche intervenute sulla disciplina della risoluzione del rapporto di lavoro, ha affermato che "Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della 1. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro".

Si tratta di un principio particolarmente rilevante perché individua nel momento dell'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 il momento al quale riferimento, nel senso che per i diritti che a tale data non siano ancora prescritti sarà possibile considerare come dies a quo della prescrizione il momento di cessazione del rapporto di lavoro; il che comporta, quindi, che



per tali diritti non decorre la prescrizione fino al momento della relativa cessazione del rapporto.

Ciò del resto si giustifica, in via di estrema sintesi, secondo la ricostruzione dei Giudici di Legittimità, con il fatto che è proprio la legge n. 92 del 2012 ad aver introdotto elementi di forte modifica del sistema di tutela precedente innescando, in questo modo, un elemento di incertezza nella tutela del lavoratore che giustifica, quindi, la decorrenza dei relativi diritti alla cessazione del rapporto lavorativo.

Alla luce di ciò, considerata la data di entrata in vigore della legge n. 92/2012, ossia il 18.07.2012, devono ritenersi prescritti i crediti per le differenze retributive scaturenti dal diverso inquadramento e maturati fino al 18.07.2012.

Pertanto, possono essere riconosciuti alla ricorrente crediti per differenze retributive derivanti dall'inquadramento nel livello superiore secondo il seguente conteggio:

- 5 mesi del 2012;
- 7 anni (ossia dal 2013 al 2019), ossia per 12 mesi x 7 ossia 84 mesi;
- 5 mesi del 2020, considerando che il giudizio è stato iscritto a ruolo il 10.06.2020.

Quanto alla differenza retributiva essa risulta indicata in ricorso in quella pari alla differenza tra € 1.791,04 (retribuzione mensile 3 livello) ed € 1.616,78 (retribuzione mensile 4 livello), ossia € 174,36, importo poi rettificato (in misura minore) nelle note conclusive in € 170,69.

Tali importi non sono stati oggetto di specifica contestazione ad opera della parte resistente e quindi possono essere considerati. Pertanto, poiché la differenza tra la retribuzione ricevuta dalla ricorrente e quella che avrebbe dovuto ricevere è pari ad € 170,69 mensile (cifra indicata a pagina 8 delle note conclusive e non oggetto di specifica contestazione), moltiplicando tale



importo per il totale dei mesi considerati accogliendo nei termini chiariti l'eccezione si prescrizione (ossia 94 mesi), la ricorrente risulta creditrice di € 16.044,86 (ossia 94 mesi x 170,69).

6. Infine, con riferimento all'indennità di maneggio pure richiesta dalla ricorrente, premesso che i testi escussi hanno che la ricorrente curava anche confermato l'attività riscossione e che vi sono stati periodi nei quali non è stato possibile l'uso del POS, considerato che in realtà non può dirsi dimostrato quanto eccepito dalla in ordine al fatto che conglobamento fosse idonea ad assorbirla voce ricomprenderla, non essendovi elementi documentali certi che ne provino l'identità e considerato, infine, che non contestazione dello specifico importo richiesto a tal fine dalla la domanda accolta ricorrente, sul va punto conseguentemente, la va condannata al pagamento in favore della ricorrente di € 2.589,45 per l'indennità di maneggio non corrisposta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla maturazione al saldo.

Quanto alla domanda relativa alla regolarizzazione contributiva, considerato l'oggetto della stessa, la mancata citazione in giudizio dell'INPS, che è considerato litisconsorte necessario in questo tipo di giudizi (cfr. Cass. n. 17320/2020), la stessa va rigettata.

Spese processuali

Il non totale accoglimento della domanda nei termini formulati e la sussistenza di orientamenti anche di segno contrario al



presente sulla questione concernente il diritto all'inquadramento nella qualifica superiore da parte di società a partecipazione pubblica giustificano la compensazione parziale delle spese processuali nella misura di 1/3; per la restante parte le spese processuali tra la ricorrente e la resistente s.p.a. seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio ai sensi del d.m. n. 55/14, come modificato dal d.m. n. 147/22, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (indeterminabile - complessità bassa), tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione, e della limitata attività processuale svolta.

P.Q.M.

- Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 3318/2020 come innanzi proposta, così provvede:
- 1.accerta e dichiara che dall'8.11.2000 al 10.06.2020 ha svolto mansioni riconducibili al 3° livello del CCNL Commercio e, per l'effetto, condanna la s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempre, a inquadrarla nel suddetto 3° livello;
- 2.condanna la s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempre, al pagamento in favore di di € 16.044,86 a titolo di differenze retributive per il diverso inquadramento dovuto, nonché al pagamento di € € 2.589,45 per l'indennità di maneggio non corrisposta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla maturazione al saldo;
- 3.rigetta la domanda di regolarizzazione della posizione contributiva;
- 4.condanna la s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempre, al pagamento delle spese processuali in favore di



Sentenza n. 354/2023 pubbl. il 21/03/2023 RG n. 3318/2020

della compensazione di 1/3, liquida in € 2.500,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge.

Trani, 20.02.2023

Il giudice

Dott. Luca CAPUTO

